

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

L'attribuzione, in sede di scrutinio finale, di un voto di comportamento inferiore a sei decimi preclude l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

Voto	Indicatori					
	Regolamento e Patto educativo	Dialogo educativo	Consegne	Comportamento	Strutture della scuola	Frequenza*
10	rispettoso e consapevole dei propri diritti e doveri	attenzione costante, spiccato interesse e partecipazione attiva	rispetto puntuale e costante	propositivo e collaborativo	utilizzo corretto e responsabile	assidua
9	rispettoso	attenzione, interesse e partecipazione costanti	rispetto costante	positivo	utilizzo corretto	regolare
8	rispettoso ma con un'ammonizione individuale	attenzione, interesse e partecipazione non sempre costanti	rispetto non sempre puntuale	non sempre collaborativo	utilizzo quasi sempre corretto	non sempre regolare
7	non rispettoso e con più ammonizioni individuali	attenzione, interesse e partecipazione fortemente discontinui	rispetto scarsamente puntuale	poco collaborativo	utilizzo poco accurato	irregolare
6	mancato rispetto, con provvedimenti disciplinari e ammonizioni	attenzione, interesse e partecipazione inesistenti	rispetto inesistente	problematico	utilizzo inadeguato e scorretto	molto irregolare
≤5	<ul style="list-style-type: none"> Comportamenti previsti dall'art. 4, commi 9 e 9 bis, e dall'art. 3, commi 1,2 e 5 del D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni, ovvero mancanze disciplinari particolarmente gravi che comportino allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato: <ul style="list-style-type: none"> fattispecie astratte di reati che violino la dignità e il rispetto della persona e comportamenti diretti a determinare una concreta situazione di pericolo (incendio, allagamento...) mancato rispetto di tutto il personale della scuola e degli altri alunni; non corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici. Violazione dei doveri relativi alla regolare frequenza (assenze superiori al 25% dell'orario dell'intero anno scolastico). Per quanto riguarda il limite minimo di frequenza (3/4 dell'orario annuale), il C.d.c., secondo quanto previsto dall' art. 14 Reg. c.7, concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", può, in casi eccezionali, prevedere deroghe nell'ipotesi di assenze documentate e continuative. Tali deroghe sono previste a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C. la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 					

*) Per quanto concerne le assenze, il C.d.C è tenuto a valutare con particolare attenzione i casi limite, entrando nel merito delle singole situazioni.